

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali aventi titolo

VISTO il CCNL comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 che all'art.31 costituisce il Fondo Unico di Amministrazione, individuando tutte le risorse che in esso confluiscono e che all'art.32 individua le finalità per cui tali risorse possono essere utilizzate;

VISTO l'art.16 del CCNI di amministrazione siglato il 16 febbraio 2000 e definitivamente sottoscritto il 26 giugno 2000 relativo al fondo unico di amministrazione;

VISTO il CCNLI relativo al biennio economico 2000-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2001;

VISTO l'accordo del 14 giugno 2001 circa i criteri di ripartizione del Fondo Unico di Amministrazione, per l'anno 2000 tra i diversi centri di responsabilità;

CONVENGONO

relativamente alle risorse disponibili per l'anno 2001, stanziare per gli Uffici Centrali (Dipartimento per le Politiche Fiscali, Gabinetto del Ministro, Secit, Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e Sinco) e per le Segreterie delle Commissioni Tributarie, ivi compreso il Consiglio di Giustizia Tributaria, il cui ammontare complessivo, comprensivo della quota fissa derivante dall'art. 12 del D.L. 79/97, convertito nella legge 140/97, spettante al personale delle ex qualifiche funzionali, è stimato in **L. 24.268.475.000**, secondo la ripartizione risultante dalla tabella allegata (Allegato A);

- di destinare in applicazione del D.P.R. del 6 aprile 2001, n. 121, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro) e dell'avvenuta costituzione dell'Ufficio di staff, disposta con D.M. 6 luglio 2001, la somma di **L. 1.402.959.978** alla remunerazione della indennità accessoria di diretta collaborazione, per gli Uffici del Gabinetto del Ministro e del S.In.Co., sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, a decorrere dall'11 giugno 2001.
- di destinare, relativamente all'ordinamento professionale, la somma di **L. 470.000.000**, necessaria al solo finanziamento delle posizioni super; di non procedere all'accantonamento dei previsti 2/12 dell'importo complessivo annuo per far fronte agli oneri dei passaggi entro le aree, di cui dall'accordo del 4 maggio 2000, non essendo state espletate nell'anno 2001 le relative procedure;
- dalle risorse residue disponibili, pari a **L. 22.395.515.000**, di destinare per le finalità e con le modalità di seguito indicate:
 - a) un importo pari a **L. 16.000.000.000** per l'individuazione di un compenso da attribuire a tutto il personale del Dipartimento per le Politiche Fiscali, ivi comprese le Commissioni Tributarie ed il Consiglio di Giustizia Tributaria, alla Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario, nonché al Servizio per il Controllo Interno ed all'Ufficio di Gabinetto limitatamente al periodo 1.1.2001-

10.6.2001, a titolo di indennità professionale da erogare secondo i criteri previsti nell'accordo del 14 giugno 2001, quale riconoscimento alla partecipazione al processo di riforma dell'amministrazione finanziaria;

b) un importo pari a **L.6.395.515.000**, così come ripartito, per sedi negoziali (Allegato B):

L. 2.538.994.560 per gli Uffici del Dipartimento delle Politiche Fiscali ivi compresi gli uffici del Gabinetto e del Sinco, limitatamente al periodo 1.1.2001-10.6.2001 limitatamente al periodo 1.1.2001-10.6.2001;

L. 202.478.669 per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze;

L. 282.190.621 per il Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario;

L. 3.371.851.149 per la contrattazione locale delle Segreterie delle Commissioni Tributarie e Consiglio di Giustizia Tributaria, nella misura indicata nella scheda allegata (Allegato C).

Tali somme verranno assegnate al budget d'ufficio per la remunerazione delle finalità di cui all'art. 32 del CCNL, secondo le modalità di seguito indicate:

- una quota pari a complessive **L. 3.110.515.000** sarà destinata, previa contrattazione locale, al trattamento accessorio e sarà collegato all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate (autisti, addetti ai centri di fotoriproduzione, centralinisti, sportellisti, personale operaio) comportanti gravose articolazioni dell'orario di lavoro (turnazioni, prolungamenti dell'orario d'obbligo oltre l'orario di servizio), di rappresentanza dell'amministrazione presso gli organi giurisdizionali, di maneggio di valori, di direzione e di responsabilità caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa. Spetta inderogabilmente ai centralinisti non vedenti;
- la restante parte pari a complessive **L. 3.285.000.000** verrà destinata, previa contrattazione con i soggetti di cui all'art.8, comma 2, alla remunerazione della produttività collettiva, delle innovazioni organizzative e delle iniziative locali